

## ALLEGATO A

# REGIONE LAZIO

## Assessorato alla Cultura, Arte e Sport

### *Bando pubblico per il sostegno ad attività di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio con carattere ricorrente*

#### **Art. 1**

La Regione Lazio intende sostenere attività di spettacolo dal vivo che rivestano un particolare ruolo per la politica culturale della regione tra quelle fortemente radicate sul territorio e con una ricorrenza di oltre cinque anni.

#### **Art. 2**

Le attività di cui all'art. 1 devono riguardare le seguenti finalità:

- Iniziative di teatro, musica e danza rivolte a favorire:
  - l'innalzamento del livello artistico dell'offerta di spettacolo;
  - la formazione di nuovo pubblico;
  - l'incontro, soprattutto dei giovani, con i nuovi linguaggi dello spettacolo e la multidisciplinarietà;
  - la promozione attraverso lo spettacolo delle eccellenze artistiche, archeologiche, storiche, ambientali e paesistiche del territorio.

ed avere le seguenti caratteristiche:

- Ricorrenza superiore a cinque anni di svolgimento;
- Capacità di rappresentare un ruolo di particolare rilievo per la politica culturale della regione per la qualità dei programmi realizzati, la loro diffusione, le caratteristiche artistiche ed organizzative, il coinvolgimento di artisti e personalità di livello nazionale ed internazionale;
- Radicamento sul territorio documentato dalla partecipazione di ampie fasce di pubblico;
- Definizione ed attuazione di un adeguato programma di comunicazione con significative presenze su media;
- Capacità delle iniziative di sviluppare la conoscenza dei cittadini, riqualificando e valorizzando l'identità del territorio;

Il sostegno regionale non può essere superiore a €200.000,00 e non può superare il 50% dei costi ammissibili attestati da idonea documentazione; comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

Le attività ammesse a contributo dovranno svolgersi entro e non oltre il **30 aprile 2013**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di prendere in considerazione l'intero programma di attività o una sua parte, nonché di commisurare il contributo ad un'attività ridotta rispetto a quella preventivata, autorizzando contrazioni delle voci di bilancio.

### Art. 3

Possono presentare domanda di contributo associazioni, costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata, fondazioni e cooperative, che svolgono attività continuativa e preminente nel campo dello spettacolo e della promozione culturale, che non svolgono attività partitiche oppure realizzano iniziative politiche. Possono altresì presentare domanda di contributo gli enti locali, in forma singola o associata. Sono esclusi dal presente bando enti ed organismi finanziati direttamente dal Bilancio della Regione Lazio.

Non saranno prese in considerazione le proposte riguardanti le attività turistiche, religiose, le sagre, le iniziative delle pro-loco, anche se accompagnate da attività di spettacolo.

Ciascun soggetto interessato potrà presentare, pena la non ammissione, non più di una domanda, avvalendosi della procedura informatica di cui al presente articolo che contiene le seguenti sezioni:

- a) istanza;
- b) scheda anagrafica;
- c) descrizione dell'attività svolta e compiutamente documentata negli ultimi cinque anni comprovante il radicamento sul territorio delle attività proposte, completa del novero degli artisti di livello nazionale ed internazionale che hanno partecipato alle attività (max 5 cartelle);
- d) dichiarazione rilasciata a termini di legge, attestante il numero degli spettatori partecipanti alle iniziative dell'annualità 2011;
- e) elenco rassegna stampa o altre presenze sui media relative all'annualità 2011;
- f) progetto artistico dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo dell'amministrazione regionale (max 3 cartelle);
- g) piano di comunicazione delle attività dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo dell'amministrazione regionale;
- h) descrizione delle strutture o dei luoghi sedi delle attività previste dall'iniziativa e descrizione delle caratteristiche organizzative e di gestione dell'organismo richiedente;
- i) bilancio economico di previsione dettagliato per singole voci di spesa e di entrata derivanti da incassi, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti.

Alla domanda compilata attraverso la descritta procedura informatica deve essere allegata la seguente documentazione:

- j) atto costitutivo nonché statuto aggiornato. Può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del rappresentante legale qualora tale documentazione fosse già agli atti di questa Amministrazione, specificando la struttura regionale presso cui sono depositati;
- k) documentazione attestante l'attività svolta nelle annualità 2007-2011 su supporto cartaceo o informatico in formato pdf;
- l) rassegna stampa o altre presenze sui media relative all'annualità 2011 su supporto cartaceo o informatico in formato pdf;
- m) fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante.

I punti h) per quanto attiene alla descrizione della struttura organizzativa e j) non competono agli enti locali che presentano istanza.

La domanda di contributo deve essere compilata **obbligatoriamente** utilizzando la procedura *on line* messa a disposizione sul sito della Regione Lazio, all'indirizzo [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) all'interno della sezione *focus on* della *home page* del sito stesso ed essere inviata in forma cartacea

entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente invito sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio con le modalità meglio descritte di seguito.

Debbono essere inseriti tutti i dati richiesti all'interno delle sezioni della procedura informatica di cui ai punti a-i del presente articolo; una volta conclusa la compilazione *on line*, **che rimarrà disponibile sino alle ore 12.00 della data di scadenza del presente bando**, e dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, il sistema permetterà la stampa dell'intera domanda.

La stessa, sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, dovrà essere spedita, completa della documentazione di cui ai punti j)-m) del presente articolo, in un plico a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Lazio - Dipartimento Programmazione Economica e Sociale - Direzione Regionale Cultura, Arte e Sport – Area Spettacolo dal Vivo – DB 09 11 - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, oppure consegnati a mano al servizio Accettazione della Regione, allo stesso indirizzo, entro il termine di scadenza. I plichi dovranno riportare la dicitura: ***Bando pubblico per il sostegno ad attività di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio con carattere ricorrente.***

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

L'invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente bando o inviate oltre il termine sopra indicato sarà motivo di esclusione. La documentazione presentata non sarà restituita.

#### **Art. 4**

Con atto del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale, su proposta del Direttore Regionale competente, saranno dichiarati inammissibili i progetti:

- presentati fuori termine;
- non presentati secondo le modalità di cui all'art. 3;
- presentati da soggetti privi dei requisiti previsti dall'art. 3.

Le domande ammesse saranno esaminate da una Commissione, formata da un dirigente regionale della Direzione Regionale competente, da due esperti nel campo dello spettacolo dal vivo e da un funzionario regionale con funzioni di segretario. La Commissione è istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente.

La Commissione procederà alla valutazione dei progetti, anche dal punto di vista della congruità dei costi, indicandone il punteggio e proponendo il relativo contributo sulla base delle risorse destinate al presente bando dalla deliberazione di riparto prevista dall'art.2 bis della l.r. 32/1978 s.m.i. e fino a concorrenza degli stanziamenti previsti.

*La graduatoria delle domande ammissibili sarà pubblicata sul sito della Regione Lazio, all'indirizzo [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.*

#### **Art. 5**

La commissione di cui sopra valuta le domande disponendo di **trentacinque** punti così distribuiti:

- A) da un minimo di un punto ad un massimo di dodici punti per la qualità culturale dell'iniziativa proposta ;
- B) da un minimo di un punto ad un massimo di cinque punti per il radicamento sul territorio, documentato dal numero di anni di durata dell'iniziativa e dalla partecipazione del pubblico alle iniziative svolte;

- C) da un minimo di un punto a un massimo di tre punti per le presenze sui media relative alle iniziative realizzate (rassegna stampa etc. annualità 2011) e per il piano di comunicazione relativo all'annualità 2012;
- D) da un minimo di un punto ad un massimo di tre punti per gli artisti e le personalità di livello nazionale e internazionale coinvolti nel progetto artistico;
- E) da un minimo di un punto ad un massimo di sei punti per la qualità e l'affidabilità del budget presentato;
- F) da un minimo di un punto ad un massimo di quattro punti per progetti che prevedono la valorizzazione del territorio regionale, con particolare riguardo alle eccellenze artistiche, archeologiche, storiche, ambientali e paesistiche;
- G) da un minimo di un punto ad un massimo di due punti per la presenza di partner e sponsor significativi per la realizzazione dell'iniziativa;

Possono essere ammessi a contributo, fermo quanto previsto dall'art. 4, i progetti che conseguono una valutazione **di almeno 25 punti**.

#### **Art. 6**

Non potranno ottenere il contributo previsto dal presente invito i soggetti:

- che beneficiano per lo stesso anno di altro contributo concesso per lo svolgimento di attività culturali ai sensi della l.r. 32/1978 e s.m.i.;
- che avendo beneficiato nel triennio precedente di contributi regionali ai sensi della sopracitata legge, non abbiano realizzato l'iniziativa.

#### **Art. 7**

Il consuntivo dell'attività svolta dovrà essere trasmesso, pena la revoca del contributo, alla Regione Lazio - Dipartimento Programmazione Economica e Sociale -Direzioe Regionale Cultura, Arte e Sport - Area Spettacolo dal Vivo – DB 09 11 - entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa e comunque entro **e non oltre il 31 maggio 2013**.

La Regione potrà procedere periodicamente nei confronti delle iniziative ad attività di monitoraggio, riservandosi di revocare il contributo in caso di discordanza tra attività prevista e quella in corso di realizzazione.

La liquidazione dei contributi è effettuata a seguito dello svolgimento della manifestazione e dietro presentazione di dettagliata relazione nonché del relativo rendiconto finanziario completo di tutti i titoli di spesa e di tutti i materiali pubblicitari.

I titoli di spesa ammessi ai fini della rendicontazione sono esclusivamente fatture e ricevute fiscali intestate al beneficiario, conformi alla normativa vigente e quietanzate conformemente a quanto previsto dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*". Non sono ammessi costi per l'acquisto di attrezzature.

**La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell'attività svolta costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario.**

**In presenza di difformità tra le attività previste e quelle realizzate, che abbia comportato una modifica significativa dei dati finanziari o artistici indicati nel progetto approvato, l'Amministrazione può ridurre o revocare il contributo.** In sede di liquidazione saranno anche operate riduzioni d'ufficio dei contributi assegnati, in presenza di documentazione inidonea a giustificare il conto consuntivo presentato.

### **Art. 8**

I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi finanziati entro i termini stabiliti dal presente bando.

Con la firma apposta in calce all'istanza, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

### **Art. 9**

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi alle iniziative culturali previste dalla legge regionale n. 32/1978, e successive modificazioni.

I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio.

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio -via Cristoforo Colombo, 212 – Roma.

### **Art. 10**

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 *“1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi....”*.

L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi.